GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

								4	r m n	2000
ESTRATTO	DAL	PROCESSO	VERBALE	DELLA	SEDUTA	DEL		• [red,	2000

addi' \sim 1 FEB. 2000 nella sede della regione lazio, in via cristoforo colombo, ziz si e' riunita la giunta regionale, cosi' costituita:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI	Fistro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELL	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele Lu-Vincenzo	A\$50580F\$ " " "
DONATO	Pasquale	**	12233		

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. OMISSIS

ALEANDRI, BONADONNA E DONATO.

DELIBERAZIONE Nº 225

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:

Nottne in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loto derivati.



OGG: "Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale,

VISTA la legge 14 febbraio 1994 n.124 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992" ed in particolare gli articoli 6, 7, 12, 13, 17 e 18,

VISTA la Deliberazione 16 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano Nazionale sulla Biodiversità",

VISTO il D.M. 97/568 del 15/5/97 relativo al Piano nazionale biodiversità - Ministero dell'Ambiente,

VISTI la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturati curopei (1979), la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici (1983), il Mandato di Djakarta (1995), e per quanto riguarda specificatamente la regione del bacino del Mediterraneo e quindi il nostro Paese, il Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (10 giugno 1995),

VISTA la Direttiva comunitaria 92/43 sulla conservazione degli habitat (recepita con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357),

VISTE le Direttive 219/90 e 220/90 rispettivamente sull'uso confinato e il rilascio deliberato di organismi geneticamente modificati (OGM), recepite in Italia con i due Decreti Legislativi 91/93 e 92/93 del 3 marzo che definiscono le regole per l'emissione deliberata e l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati,

VISTO il Reg. CEE 2081/92 relativo alla Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli ed alimentari,

VISTO l'art. 130R dei Trattato di Maastricht,

VISTO il principio di precauzione introdotto dalla Direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti,

VISTE le decisioni della Unione Europea 93/584/CEE data: 22/10/1993 e 94/730/CE data: 04/11/1994 relative alle procedure semplificate di notifica da applicare alla direttiva 220/90 e le loro implicazioni.

VISTO il Regolamento UE No 258/97 relativo ai Novel food,

VISTO il Regolamento 1139/98 sull'etichettatura obbligatoria e le modifiche relative

VISTA la Legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera" (G.U. n. 322 del 22/12/1971) e le sue modifiche,

VISTA la Legge quadro sulle Arce Naturali Protette n. 394/91.

VISTO il libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare de 13.01.2000 e conformemente al programma d'azione legislativa in esso contenuto,

VISTI gli artt. 846 e 847 dei Codice Civile e art. 42 deila Costituzione che consentono di intervenire con misure che limitano le prerogative dei diritti di proprietà privata.

VISTO l'art. 32, comma 1 della Costituzione Italiana, che tutela la salute dei cittadini,

VISTO il DPR 7 aprile 1999, nº 128, art. 3, comma 2, che stabilisce che nella composizione dei prodotti per lattanti e bambini fino ai tre anni è necessario prestare particolare attenzione alia conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze tossiche e nocive negli ingredienti usati e, perciò, gli stessi non devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono contenere prodotti geneticamente modificati.

CONSIDERATO che a seguito della succitata Direttiva 90/220/CEE è consentito sul territorio italiano effettuare rilasci sperimentali di piante geneticamente modificate e di animali.

CONSIDERATO che a seguito della stessa direttiva sono commercializzabili anche nella Regione Lazio i seguenti OGM di interesse agricolo:

- Semi di colza ibrido tollerante gli erbicidi
- Semi di soia aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosate.
- Semi di cicoria maschiosterile con tolleranza parziale all'erbicida glufosinatoammonio
- Semi di granoturco geneticamente modificato con proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'orbicida giufosinatoammonio
- Semi di colza primaverile geneticamente modificata
- Semi di granturco geneticamente modificato.

CONSIDERATO che l'ingegneria genetica e in particolare la sua applicazione in campo agricolo ed alimentare è una tecnologia nuova e molto incerta, criticata in ambito scientifico e sociale, che ha realizzato solo in piccola parte le sue promesse ed ha già registrato alcuni fallimenti,

CONSIDERATO che un uso non controllato delle tecnologie genetiche rischia di trasformare l'intera società in un test di prova di questa tecnologia i cui benefici e/o danni

IL DIRECTORE

De Armadão Ferlicea

Assessore Syluntry Statema Agricolore Ely Figurale Dr. Maurizia Federico



sulla salute umana e sull'ambiente si conosceranno con più precisione solo tra qualche decennio.

CONSIDERATO che i rischi conseguenti all'introduzione nell'ambiente di organismi ottenuti con le tecniche della manipolazione genetica risultano particolarmente gravi in quanto tali organismi sono viventi e si riproducono, dunque potrebbero sfuggire ai controllo degli esseri umani,

CONSIDERATO che qualunque applicazione di nuove tecnologie impone l'emanazione di direttive precise da parte delle Amministrazioni responsabili e un'attenta verifica degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle tecnologie stesse, in applicazione del principio di precauzione e del diritto ad un consenso informato da parte dei cittadini.

CONSIDERATO che è necessario tenere conto della complessità degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile impatto degli OGM sulla salute umana, ma anche sull'ambiente, sui sistemi agrari e di produzione, sulla specificità e originalità delle produzioni,

CONSIDERATO che l'introduzione di OGM, promuovendo un'agricoltura di tipo intensivo e industriale, può produrre un impatto negativo sui sistemi agrari di tipo tradizionale tipici della Regione Lazio e ridurre drasticamente ii vantaggio economico che le produzioni tipiche regionali hanno sul mercato nazionale ed internazionale.

CONSIDERATO che la stessa Unione Europea ritiene necessario invertire tale tendenza, favorendo il ritorno ad un'agricoltura diversificata e a metodi di coltivazione biologici e biodinamici incentivando i comportamenti virtuosi attraverso importanti finanziamenti

CONSIDERATO che è necessario tutelare alcune aree regionali di particolare interesse ambientale o economico, nonché gli agricoltori che decidono di praticare metodi di agricoltura biologica e biodinamica nelle loro aziende,

CONSIDERATO che l'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo e allo stato attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per garantire l'innocuità di tali prodotti.

CONSIDERATA la necessità di proteggere le categorie più esposte dal punto di vista della salute e di rendere comunque tutti i cittadini della Regione consapevoli della qualità della loro alimentazione,

VISTO il DPR 616/77,

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n° 143, concernente il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"

CONSIDERATA la necessità che la Regione Lazio si doti di una propria normativa che disciplini la coltivazione, l'alievamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da toro derivati sul proprio territorio.

H. DIR TTTORE
Dr. Anne Ca Ferlicea

bu

Assessore Silling & Sistema Agricató extror do Rurale Dr. Mauridio Pederico



DELUBERA

di sottoporte al Consiglio regionale la seguente proposta di legge, composta da in the articoli e dell'acclusa relazione:

"Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati"



_ AMESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE


"Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati"

A PRESIDENTE DELLA CONTA REGIONALI

IL DINTTORE

Maurizio reacrico

ı



ART. I

SECOME PERC

(Obiettivi)


- 1. La Regione Lazio, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agroalimentare, e a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, sostanzia con la presente legge l'applicazione del principio di precausione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
- 2. La Regione Cazio promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati.
- 3. La Regione Lazio promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità a livello specifico e varietale, e di ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

R PRESIDENTE DIETA CHINTA REGICHALE

10 t. in KTYORE Do Amicina Ferioca

Assesticis Administration Agricolo Administration Federaco

Žw



(Divieto di coitivazione e allevamento, a qualsiasi titolo, sul terreni di proprietà pubblica,

collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette)

- 1. E' fatto divieto, sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale e nelle zone limitrofe a questi per una distanza di almeno 2 km, alla coltivazione e all'allevamento di piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM, anche a fini sperimentali.
- 2. Nelle aree protette regionali, nei territori di interesse comunitario, nazionale e regionale individuati daila DGR del 19 marzo 1996 n. 2146, nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali, sia all'interno dei citati luoghi sia nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 km.
- 3. El fatto divieto di coltivazione o allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno 2 km da qualunque azienda che segua i metodi dell'agricoltura biologica e biodinamica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali.
- 4. E' fatto divieto di coltivazione o allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei siti inseriti negli elenchi predisposti dall'ARSIAL nell'ambito della Rete regionale di protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 km.
- 5. Agricoltori, singoli o associati e proprietari di terreni, al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e dei valore ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alla Regione di dichiarare i terreni di loro pertinenza esenti dalla presenza di OGM. El pertanto De Armando Famigna

Ou

Agricolo africa A Tarico

Maurizio Felerico

R PRESIDENTE DELLA GIUNIA REGIONIA


: --- fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati, anche a fini sperimentali, per una zona di rispetto profonda almeno 2 km. da detti siti.

j.

H. OWETTORE Dr. Armand& Gerticoa

A PERIORNE DE PUNTA MIGINALE

(Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche)



Andrew State Condition

I. Nelle more della messa a punto di protoccili idonei e specifici per la utazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, a tutela delle proprie risorse tetiche e degli stessi sistemi agrari e naturali regionali, la Regione Lazio vieta la tivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante geneticamente modificate.

IL DO APTECORE
On to property

Assessment Till Assessment Agricular in the Agricular in the Agricultural in the Agric

RESIDENTE DELLA CULTURA PEGICHALE


Qu


(Esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione)

- Sono esciuse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità le aziende agricole che utilizzano organismi geneticamente modificati, sia direttamente che indirettamente.
- Le stesse aziende sono anche escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati daila Regione Lazio.
- Analoga esclusione riguarda le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

I Or Armship Farnesa

Ow






ರವಷ್ಟ ಪ್ರಚರಿಗಳನ್ನ

- 1. Neile attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione Lazio, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alle Province, ai Comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
- 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore. l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati negli alimenti somministrati che, comunque, devono provenire da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.
- Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i soggetti gestori di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbilgo di esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

* BARRIDENIE OFFICE UM ELUMANT

Теписса

Agrico De Maurizio Federico



(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale)

OKTAL INGEDIE

- 1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura, è fatto obbiigo a tutti i gestori di escreizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti ai dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati.
- I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e segregati in appositi ed esclusivi contenitori.
- 3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono dame comunicazione alla Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della regione.

* PRESIDENTE DELLA GUNTALIAGIONALI


AL PARE PROFILE

Dr. Amort Marchen

A2371 N. V. 137

(w





CHEVE INCIDIA

- I. La Regione Lazio riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
- Sono escluse dall'erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.
- Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi della direttiva 220/90/CE potranno essere effettuate esclusivamente in quelle zone non contemplate dalla presente legge.
- 4. La Regione Lazio si riserva il diritto di chiedere l'annuliamento di quelle emissioni deliberate che possono produrre contaminazione biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura regionale.

Que

* PRESIDENTE DELLA CIUNITA (PECIONALI

IL DIRANTORE

Mayrillo 12 fertiss




(Consenso informato)

- La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l'autorizzazione rilasciata dai Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.
- Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.
- 3. La Regione Lazio sostiene e incoraggia le iniziative dei Comuni che attraverso ODG o deliberazioni hanno dichiarato il proprio territorio "antitransgenico".

PRESIDENTE DOLLA CITATA REGIONALE

ILDA TARRE

- bod Ato



OTTAK INDEPIN


(Informazione ed educazione alimentare)

 La Regione Lazio promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari, sui rischi possibili per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di predotti contenenti organismi geneticamente medificati.

A PRESIDENTE DILLA CHOITÀ PROICHALE

II. THE RECORD

Agricol Municipal Agricol Muni




(Commissione di vigilanza)

- Al fine di controllare sulla corretta attuazione della presente legge la Regione Lazio istituisce apposita Commissione, presso il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e formata da:
- 3 ispertori nominati con decreto del Ministero della Sanità, Dipartimento della
 Prevenzione dei 12.11.98, registrato al n. 87 del Registro Visti Semplici dell'Ufficio
 Centrale del Bilancio preso presso il Ministero della Sanità in data 13.01.99, e
 appartenenti all'Assessorato Sviluppo dei Sistema agricolo e del Mondo turale,
- 2 funzionari dell'Assessorato Tutela e Valorizzazione delle Risorso Ambientali.
- 2 funzionari dell'Assessorato Salvaguardia e cura della Salute.
- 2 funzionari dell'Assessorato Qualità della Vita.
 - 2. La Commissione esercita il suo potere di controllo attraverso:
- · verifiche delle emissioni deliberate.
- ispezioni nelle aree soggette al divieto di coltivazione di OGM ai sensi dell'art.2,
- verifiche sulla ristorazione collettiva.
- verifiche dell'esichettatura negli esercizi commerciali.

A BARRIDENTE DEFEN COMPANY

II DAN TOTAL Dr. Amar for West aca A Maria

-



ART#

(Sanzioni)

- Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 comuni 1 e 2 e
 ail'articolo 6, comma 3 si applica la sanzione da lire 1,5 milioni a lire 25 milioni.
- 2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente provvedono i Comuni territorialmente competenti. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi delle sanzioni comminate si applica quanto disposto dall'articolo 180, comma 2, deila deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1999 e concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo".

* MESIDENIE PEITV ENE COLOMATE

Assessors Built Sistema
Agricolo e M. ... Jurgle

Û

L'ingegneria genetica - in particolare la sua applicazione in campo agricolo ed alimentare - è una tecnologia nuova e molto incerta, criticata in ambito scientifico e sociale, sua che ha realizzato solo in piccola parte le sue promesse ed ha già registrato alcuni failimenti. L'intera società rischia di divenire un test di prova di questa tecnologia i cui benefici c/o danni sulla salute umana e sull'ambiente si conosceranno forse chiaramente tra qualche decennio.

Ricordiamo che oggi su tutto il Pianeta sono coltivate al massimo 1500 piante diverse. Ma il 95% del fabbisogno alimentare complessivo è fornito da solo 30 specie diverse di piante.

Da sole 10 piante coltivate (soja, canna da zucchero, patata, patata dolce, igname, miglio, grano, riso, mais e sorgo) forniscono il 75% dei prodotti alimentari più consumati sulla terra.

Più del 60% delle calorie d'origine vegetale sono ricavate da 3 soli cereali: frumento, riso e mais.

E' evidente che una dipendenza così forte, oltre a porre l'intero Pianeta in una situazione di forte fragilità alimentare, rende scarsamente credibili strategie di sovranità alimentare di qualunque paese la cui popolazione avesse un accesso insicuro e difficile al cibo. I rischi di insicurezza alimentare si combattono, tra l'altro, diversificando stabilmente e permanentemente le fonti di approvvigionamento dell'alimentazione umana.

Molti, tra quanti sostengono che "per sfamare tutti, la produzione agricola dovrà crescere dalle attuali due tonnellate a ben cinque tonnellate per ettaro" (cfr. "Biotecnologia" – Corriere della Sera – Corriere Salute – Forum Novartis. 1998 - Pag11), ritengono che ormai siamo definitivamente entrati nell'alba di una nuova epoca in cui "se la speranza di vita supererà, come dicono gli scienziati, i centoventi anni, lo si dovrà soprattutto ai grandi traguardi ottenuti con l'uso delle biotecnologie" (idem, pag. 5).

Questi stessi che ostentano tanta certezza, operando con le tecnologie genetiche, sanno perfettamente quanto è scarso ed ancora insufficiente il livello di conoscenze dei sistemi complessi, dal corpo umano ai sistemi agroecologici, e dell'interazione su questi delle manipolazioni genetiche.

I limiti delle conoscenze mettono a nudo non solo una scienza prigioniera del pensiero unico e della cosiddetta cultura d'impresa, ma anche una criminalizzazione del dissenso di quanti cercano un punto di vista originale ed autonomo.

Uomini politici, ricercatori e persino religiosi su stampa e televisione si limitano a sottoscrivere acriticamente le decisioni dei consigli d'amministrazione di poderose multinazionali, a condirli di giustificazioni non richieste e per questo ancor meno accettabili, trasferendo - con la forza delle lobby – l'onere della prova dell'esposizione al rischio proprio su chi il rischio dovrà subirto.

Né possiamo sentirei garantiti dall'affermazione riportata in una nota del Ministero della Sanità che "Tutte le pratiche (relative alle sperimentazioni di OGM) sono state approvate o respinte sempre sulla base dell'esame della completezza delle informazioni

IL DERETTORE
Dr. Terricca

Assessore Sviling (Signema Agricolo Maurizio Rederico

fornite dagli interessati in merito alla sicurezza d'impiego nei confronti della salute umuna e della protezione dell'ambiente...".

Non possiamo accettare che lo stesso richiedente sia la base unica d'informazione e che si sostenga - su questioni di così grande rilevanza - una pratica di autocertificazione. Ci sembra di intravedere in questa procedura un perdurante elemento di grave confusione tra chi deve, giustamente, difendere i propri investimenti e le proprie attività economiche e chi dovrebbe difendere gli interessi della collettività, elaborando con strumenti autonomi un proprio giudizio indipendente.

Su questo specifico punto la Regione Lazio, proprio per mia iniziativa, ha fin dal 1995 operato – con qualche successo – per rivendicare un ruolo autonomo di controllo, valutazione monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche.

In effetti, il complesso sistema di normative che vanno dalla direttiva sulta brevettazione degli OGM alle regole stabilite per i novel food, alla direttiva 90/220/CEE fino alle regolamentazioni relative agli standard di qualità stabilite dal Codex Alimentarius - presentate come risultati di approfondite valutazioni tecniche - hanno la loro quasi esclusiva origine da decisioni politiche ed esigenze di controllo economico.

Tra gli impatti non considerati nelle valutazioni sull'emissione deliberata di OGM c'è proprio l'impatto sui sistemi agrari, che per la natura stessa dell'applicazione delle tecnologie genetiche oggi commercializzate (sementi, ormoni della crescita animale, etc) sono i più esposti ai rischi.

Evidentemente non accettiamo l'assunto che la creazione varietale ottenuta attraverso tecnologie genetiche sia solo un altro metodo per ottenere nuove varietà di piante, non dissimile da quelli che non utilizzano l'ingegneria genetica di cui può essere considerato un'estensione. Meccanismi e potenzialità, al contrario, sono profondamente diversi. E' importante ricordarlo.

Così come ricordiamo ancora una volta che i rischi per sistemi complessi e fragili come quelli agrari, già in gran parte modificati radicalmente dall'imposizione di regole produttive di tipo industriale, vanno misurati con modalità specifiche, puntuali e adeguate alla diversità di questi stessi sistemi.


In effetti lo stesso Ministero delle Politiche agricole italiano in una sua relazione interna scriveva: "...programmi di monitoraggio ad hoc dovrebbero essere predisposti in collaborazione tra Autorità centrali e regionali e al fine di verificare i rischi dell'impatto delle biotecnologie sull'ecosistema ambiente-agricoltura" (1997)

Ed il "Journal of Experimental Botany" (vol.46, n. 286; pp 467-488; Maggio 1995) riporta in un documentato articolo di H.J.Rogers e H.C. Parkes una serie di valutazioni dell'impatto dei rilasci di piante transgeniche nell'ambiente.

Facendo una revisione dei risultati conosciuti dei test effettuati in tutto il mondo, gli stessi confermano che "...il trasferimento dei transgeni da una pianta geneticamente modificata a specie apparentate o relative diventa sempre più probabile..." ed aggiungono che "...lo spostamento attraverso il pianeta di prodotti alimentari (nda. o materie prime agricole) potrebbe rendere questa trasmigrazione delle Plante GM estremamente rapida da aree dove i selvatici apparentati sono scarsi in aree da cui originariamente si sono sviluppate

bu

IL DIRETTORE
Dr. Armando Kerlicca



le specie oggi coltivate in cui si trova un numero rilevante di specie selvatiche sessualmente compatibili con la PGM.." E poiché la maggior parte dei centri di diversità sono concentrati nei paesi del Sud del Mondo, si aggiungerebbe, per questi, al danno la beffa della pretesa di quanti continuano a ripetere - senza prova alcuna - che "...per raddoppiare o triplicale di produzione mondiale di cibo necessario a sostentare una popolazione mondiale di 11 miliardi entro il 2050 è indispensabile l'apporto delle biotecnologie.." (Cornell University, Ithaca, USA ed altri).

Anche la dormienza dei semi può essere un poderoso mezzo di dispersione sia tra i selvatici apparentati che nelle sementi della varietà in coltivazione o del suo eventuale successivo rinselvatichimento. Infatti, già oggi "...almeno 30 specie coltivate in Europa hanno invaso habitat naturali alterandone la vegetazione..." (idem). A questo proposito piante come colza, vite, olivo, cicorie che trovano il loro centro d'origine proprio nel bacino del Mediterraneo sono esposte a contaminazione biologica certa da parte di piante geneticamente manipolate.

Per evitare i rischi, non basta quindi prevedere misure tipo le distanze di isolamento ma occorre un'attenta analisi delle coltivazioni locali, delle popolazioni che le compongono, dei sistemi di rotazione e dell'uso agricolo che se ne fa.

Evidentemente alcune di queste disposizioni sono contenute anche nei formulari previsti dalla Direttiva 90/220 "sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" ma, al di là dell'effettivo rispetto delle prescrizioni dobbiamo sempre ricordare che i dossier di richiesta delle industrie sono l'unica base di informazione che viene utilizzata per decidere delle notifiche e delle autorizzazioni ai campi prova ed alla successiva immissione in commercio.

Lo stesso MiPA in una sua relazione della Direzione Generale delle Politiche Agricole groindustriali Nazionale su "biotecnologie vegetali e piante geneticamente modificate" sostiene "...c) sistema attuale autoreferente: giudizio di efficacia, L'amministrazione pubblica deve riuscire a fornire un giudizio di efficacia sulle sperimentazioni in corso o effettuate, al momento peraltro ciò non è possibile perché il sistema è autoreferente (evidenziato nel testo).."

Ammesso che oggi vi siano tra quelli utilizzati dalle imprese particolari protocolli per valutare l'impatto sui sistemi agrari, vista l'impostazione anche culturale e scientifica dominante, sappiamo che questi protocolli sono generali e unici. Molti autori, al contrario, fanno un riferimento continuo alla necessità di protocolli specifici e di tempi lunghi in cui si devono eseguire le prove sperimentali.

Ne occorrono per valutare l'impatto della coltivazione di piante GM resistenti all'attacco di insetti, all'attacco di virus, di patogeni di origine fungina o batterica. Così come ne occorrono di diversi se la pianta è portatrice di caratteri modificati per ottenere resistenze multiple. Ne occorrono per valutare l'impatto sul suolo e sui microrganismi che lo fanno vivere.

Ne occorrono per valutare l'impatto delle modificazioni che inducono resistenza a specifici erbicidi sul resto delle coltivazioni e sulle erbe spontanee, in ogni particolare ecosistema. E' noto, infatti il rafforzamento di fenomeni di colonizzazione in caso di trasferimento della resistenza sulle erbe infestanti. Lo stesso fenomeno si produce se vengono trasferite per via genetica alcune qualità come la resistenza alla siccità o ai suoli salini,

IL DIRFT JONE
Dr. Armando Ferlicea

in his

Oer

provocando dinamiche sostituzioni nell'equilibrio di ecosistemi, di agroccosistemi e modificazioni sostanziali nelle stesse coltivazioni. Comunque il risultato certo è quello di ma forte accelerazione alla velocità di distruzione della biodiversità. In particolare di quella più connessa con le attività agricole.

Comunque Rogers e Parkes (idem) ci ricordano che "...è quasi certo che se piante GM sono coltivate a fini commerciali secondo gli standard (agricoli) attuali, la fuga del transgene accadrà...". Da questa affermazione molti, come me, traggono la conseguenza che sia necessario imporre cambiamenti nelle pratiche agricole per la coltivazione di piante GM ed una moratoria fin quando queste pratiche agricole non saranno identificate.

Il "principio di precauzione" (precautionary principle) e il "consenso informato" (prior informed consent) sono i riferimenti ideali che ufficialmente dovrebbero guidare le politiche nazionali e comunitarie relative agli OGM.

Ma in verità ben altri sono i principi fin qui seguiti nella autorizzazione della sperimentazione e del commercio degli OGM.

Ad esempio la modifica della Direttiva 90/220 è avvenuta nel chiuso delle stanze dei "Comitati Scientifici" che hanno rafforzato il loro potere di decisione e la loro autonomia da qualunque trasparente controllo collettivo e politico.

Noi qui ribadiamo le critiche delle Associazioni (cfr. GREENPEACE ed altri) alle modifiche proposte:

- a. No alla liberalizzazione delle procedure amministrative e degli ambiti amministrativi: occorre UNA sola direttiva di riferimento che contenga i dispositivi relativi all'emissione, alla immissione ed alla disseminazione commerciale o sperimentale degli OGM.
- b. E' necessario un quadro di indicazioni che indichino come comportarsi e chi sanzionare in caso di disseminazione illegale o accidentale.
- c. L'ambiente deve essere inteso nel senso ampio del termine, includendo i sistemi agroecologici e quelli non agricoli.
- d. La valutazione dei rischi indiretti sulla salute e sull'ambiente deve tenere conto anche degli aspetti quantitativi (larga diffusione o largo uso) e delle conseguenze indotte (resistenza, aumento dell'uso di erbicidi e di altri elementi nocivi, etc.).
- e. Il principio di precauzione deve essere all'origine di tutte le valutazioni di rischio: la mancanza di certezza scientifica completa o di consenso sulla qualità e quantità dei rischi o sulla probabilità di effetti non voluti non possono essere utilizzati come ragioni per rifiutare le necessarie misure di prevenzione di questi rischi.
- f. Occorre una griglia esaustiva capace di prevedere i rischi e non un elenco di quello che già si sa dei possibili rischi: la mancanza di conoscenza è motivo di sospensione. Occorre stabilire una lista aperta di criteri d'esclusione.
- g. Oltre agli attuali impatti valutati solo per parzialità ed in modo riduzionista, occorre predisporre – alla luce di un paradigma della ricerca diverso da quello meccanicista seguito dalla tecnologia genetica - un insieme di protocolli capaci di valutare l'impatto sui sistemi complessi, caso per caso e con esemplificazioni sufficientemente dimensionate alla rappresentatività della complessità.
- h. Procedure: non esiste evidenza scientifica tale da giustificare la creazione di due categorie, di cui la "I" a "minor rischio". In particolare la semplificazione delle procedure sperimentali per guegli OGM che hanno subito prove in paesi non UE (tipo USA)

IL DIRE KTORE Dr. Armando Ferlicea Assessoro Syllic A Coma Agricola Agricola Maurizio Feberico Ou

obbligherebbe anche paesi europei totalmente contrari alle biotecnologie ad accettarne la sperimentazione secondo protocolli da loro non definiti.

i. Comitati scientifici: questi devono avere un ruolo esclusivamente accademico e fornire tutti gli elementi d'analisi che illustrino i tischi possibili ed i risultati delle acquisizioni ascressa sperimentali. Non debbono emettere giudizi di valore. La decisione deve restare di stretta competenza delle autorità politiche.

Per quello che riguarda la situazione in Italia da cui derivano compiti anche per la Regione, le scarne indicazioni fornite dalla circolare MiPA n. 36659 del 15.12.97 relativa alle sole prove necessarie alla registrazione nel catalogo varietale delle sementi non possono in nessun modo essere considerate "un protocollo di monitoraggio dei rischi" né tantomeno linee guida per una corretta tenuta - secondo norme di sicurezza agricola, ambientale e sanitaria - di campi prova per emissione deliberata di OGM. La circolare inoltre non introduce nessun elemento obbligatorio e monitorabile, che abbia attinenza specifica al carattere transgenico della semente in prova e che quindi sia capace di provocare il rigetto delle prove stesse.

Più in generale l'insistenza da parte del MiPA sulla necessità di seguire procedure standard tradisce la maneanza di procedure specifiche e puntuali e lascia a "...le eventuali particolari indicazioni fornite dai costitutori" (Cfr MiPA) il compito di immaginare misure di sicurezza a cui attenersi per le coltivazioni in pieno campo. In particolare per quanto concerne l'isolamento spaziale/temporale delle piante geneticamente modificate non vengono fissati criteri di riferimento minimi obbligatori (cfr. "The opportunity for escape of engineered genes from transgenic crops" - J.F. Hancock, R. Grumet S.C. Hokanson - in HortScience vol. 31 (7) - december 1996). Viene inoltre ignorata la necessità, comunque, di procedere alle prova sulla base di criteri che coprano diversi cicli vitali della specie e a "case-by-case basis". (cfr Molecular Ecology, diverse annate).

Sappiamo che un campo-prova non può essere consideratoo - da un punto di vista scientifico - un effettivo test/prova della natura, qualità e quantità dei rischi collegati ad uno specifico OGM: una piccola popolazione confinata in un campicello, isolata dall'azione complessa di un agroccosistema, non può fornire - ammesso che vi siano protocolli specificatamente previsti - evidenze scientifiche in grado di assicurare "l'insignificanza" dei rischi agricoli ed ambientali. A questo proposito si rileva come non sia dato sapere, ad esempio, se i dossier preparati dalle imprese contengano una qualche valutazione dell'impatto che alcuni OGM hanno sulla ecologia dei suoli agrari: cambiamenti in gruppi specifici di organismi, modificazioni funzionali e diversità biologica degli organismi presenti. D'altra parte metodi per identificare le modificazioni e per misurare l'impatto di queste modificazioni sono noti e possono essere ulteriormente sviluppati.

Infatti l'eterogeneità dei suoli, la stratificazione dei residui vegetali a differenti stadi di decomposizione, le modalità con cui si sposta la fauna del suolo e si organizza la flora, pongono molti problemi nel definire generici protocolli di "risk assessmen"t. Così è noto che l'impatto delle modificazioni indotte su invertebrati non nocivi, nel caso che vi siano effetti tossici, sarà difficilmente rilevato nel quadro di un campo prova con limitate quantità di OGM rilasciati ed in una situazione agricola "sperimentale" quindi estremamente frammentata e ecologicamente ridotta. Per monitorare l'impatto globale di un rilascio su grande scala di una tossina occorre, evidentemente, misurare un largo spettro di effetti attraverso una combinazione di prove di laboratorio, esperimenti in pieno campo e, soprattutto, un monitoraggio di lungo periodo (rif. AAVV).

De Amaria Kerlica

Account Comments of the Commen

Oc

Ministero della Sanità che del MIPAF alla direttiva 90/220 ed alla conseguente legislazione nazionale, poiché questa non definisce né quali prove devono essere superate per avere un giudizio di "sicurezza", né quali danni devono essere causati all'ambiente per aver un giudizio di danno ambientale. Trasferisce la responsabilità per l'identificazione di protocolli e parametri per misurare rischi e danni tutta intera ai singoli Stati, poiché le procedure comunitarie restano flessibili fino ad ora, malgrado la forte pressione delle industrie che chiedono procedure rigide di valutazione così come resta lasciato all'iniziativa degli Stati membri l'interpretazione del concetto di "effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente".

La direttiva 90/220 e la proposta di modifica in discussione non definiscono il concetto di rischio come tale. E' stata e testa una chiara scelta politica quella operata dall'Italia di non dare nella legge di recepimento nessuna definizione del concetto di "rischio accettabile", visto che il nostro Governo in quella legge non ha fatto altro che trascrivere letteralmente la direttiva.

In mancanza di una definizione di uno standard di riferimento per giudicare l'impatto sull'agricoltura o per misurare la qualità e quantità dei rischi, debbono essere gli Stati membri a definire gli standard a cui far riferimento nell'emettere i giudizi sia per l'emissione deliberata che per l'immissione in commercio. Sono le Autorità nazionali che con la notifica alle autorità comunitarie – aprono di fatto la via all'introduzione di OGM in Europa e quindi anche nella nostra Regione.

Ad oggi non ci risulta che questa definizione di standard e dei conseguenti protocolli di ricerca siano stati definiti nel nostro Paese; tantomeno ci sembra esistano rigorose procedure di valutazione per misurare qualitativamente e quantitativamente gli impatti sulla nostra agricoltura.

E' nostro dovere segnalare che l'inconsistenza delle misure di sicurezza proposte e la mancanza di un effettiva cousolidata valutazione dei rischi che corrono specifici comparti della agricoltura regionale (biologico, prodotti di qualità, prodotti mediterranci, etc) non fanno che aumentare le preoccupazioni di agricoltori e consumatori.


Le forti preoccupazioni del mondo agricolo sono ben esemplificate da quanto è avvenuto in Francia.

Giovedì 8 gennaio 1998: più di un centinaio di contadini, militanti della *Confederation Paysanne*, seconda organizzazione sindacale dei contadini francesi, danno vita ad una manifestazione a Nevrac (dipartimento di Lot e Garonne) nei pressi dei silos della società Novartis Seeds. La manifestazione, sostenuta da un ampio consenso degli abitanti della zona, intendeva esprimere il totale disaccordo al tentativo della multinazionale elvetica di avviare la vendita di sementi modificate geneticamente (Cb, resistente alla piralide) senza che, per altro, a quella data la commercializzazione fosse autorizzata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

La manifestazione pacifica si è svolta nella più totale legittimità dal punto di vista dell'ordine pubblico e dell'azione sindacate a difesa degli interessi degli agricoltori e dei consumatori.

Ascessoro O.A. — Iluioma Agricolio A.A. — Airale Maurikio Pederico

Ou



"Non riuscendo a sconfiggere le preoccupazioni degli agricoltori e dei consumatori con presunti argomenti scientifici sui pericoli delle coltivazioni transgeniche ed in assenza di un qualsiasi normativa capace di imporre un minimo di norme di sicurezza appropriate a prevenire i rischi delle coltivazioni in pieno campo (rischi già noti), la scelta dell'industria è quella di imporre le semine per via poliziesca," (cfr. vari comunicati stampa)

Rifiutando qualsiasi ipotesi di patteggiamento con i legali dell'industria, i tre dirigenti sindacali si sono sottoposti al giudizio della magistratura. Questa scelta è stata da essi motivata con la necessità di utilizzare anche le aule dei tribunali pur di rompere la cortina di silenzio che impedisce una corretta informazione al vasto pubblico sui pericoli delle colture e degli alimenti geneticamente modificati.

In coerenza con il pensiero della lotta nonviolenta gli imputati si sono dichiarati colpevoli di aver miscelato le sementi transgeniche della Novartis con sementi naturali, allo scopo di impedime la commercializzazione. Gli imputati hanno quindi motivato il loro gesto con la necessità di prevenire i rischi accertati e di impedire il manifestarsi di quelli imprevedibili, ma certi, che graverebbero sulle generazioni future e sul loro diritto a vivere su di un pianeta incontaminato.

Le tecnologie genetiche di cui oggi stiamo parlando - quelle che ritroviamo negli elenchi delle notifiche approvate comunicate dal Ministero della Sanità all'Assessorato Regionale alla Cura della Salute - espongono i sistemi agrari, e tra questi quelli che hanno una forte base anche sulla diversità biologica originale (il mediterraneo è centro d'origine di più di 80 specie di interesse agricolo) a rischi certi di riduzione drastica della loro capacità di resistenza, sopravvivenza e autorigenerazione per omologarli a sistemi agrari artificialmente omogenei e tremendamente semplificati. Sistemi agrari quindi fragili e dipendenti. La loro fragilizzazione si ripercuote amplificata sulle economie che su questi sistemi trovano il loro fondamento. Comincia qui un ciclo estremamente pericoloso per l'agricoltura regionale.

Per questo in diverse sedi istituzionali ed attraverso un fitto scambio di corrispondenza con il Ministero della Sanità e con il MiPAF ho sostenuto con forza che:

- a. si decreti una moratoria della sperimentazione in pieno campo e dell'immissione in commercio di sementi geneticamente modificate
- b. si avvii un programma complessivo per la valutazione d'impatto sui sistemi agrari
- c. si effettui la segregazione totale delle materie prime geneticamente modificate

E' inoltre utile ricordare che il "Parlamento" (curopco), considerando che sussistono dubbi quanto all'innocuità del granturco geneticamente modificato di cui la Commissione ha autorizzato la commercializzazione, chiede che la procedura di autorizzazione di tale prodotto venga riaperta e l'autorizzazione sospesa fino al completamento della nuova vulutazione. Esso chiede che, più in generale, le procedure miranti ad autorizzare la commercializzazione di organismi geneticamente alterati vengano riviste. Nel riaffermare che

Agricula de la Comisa Malurizio Agricarico IL DIRRETTORE
Dr. Amanie Ferlicea

bu

la sicurezza alimentare deve prevalere sulle considerazioni a carattere commerciale esso lamenta inoltre che le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio impongono ai Paesi importatori di provare la nocività di un prodotto e non a quelli esportatori di dimostrarne l'innocuità. [GU C 132 del 28.4.1997]"

I rischi biotecnologici spesso passano inosservati ma non per questo non esistono o non sono reali e possono in ogni momento esplodere in modo tale da non poter più essere controllati.

I rischi conseguenti all'introduzione nell'ambiente di organismi ottenuti con le tecniche della manipolazione genetica risultano particolarmente gravi in quanto, come affermano scienziati di fama mondiale, "contrariamente ai prodotti chimici nocivi, come pesticidi e cioro-fluoro-carburi, i prodotti dell'ingegneria genetica non possono essere ritirati dal mercato, i risultati sono sostanzialmente nuovi organismi che si autoriproducono, e sono quindi permanenti, una volta creati non possono essere ritirati" (George Wald, The case against genetic engineering).

Per questo la Regione Lazio ha deciso di dotarsi di un quadro giuridico di riferimento per le decisioni che riguardano la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e dei prodotti da essi derivati.

I principi guida di tale testo sono il già citato principio di precauzione e il diritto ad un consenso informato da parte di tutti i cittadini.

Nell'applicazione del principio di precauzione si tiene conto della complessità degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile impatto di tali organismi sulla salute umana, ma anche sull'ambiente, sui sistemi agrari e di produzione, sulla specificità e originalità della produzione agroalimentare regionale.

Lo sviluppo negli ultimi decenni di un'agricoltura impegnata a produrre materie sempre più omogenee, unitamente a metodi di trasformazione a carattere industriale, ha indotto gli agricoltori ad abbandonare molte varietà, cultivar, razze tradizionali a favore di varietà ad alto rendimento. La stessa ricerca nel settore si è sempre più orientata a partire dagli inizi del secolo verso la creazione o la stabilizzazione di un ridotto numero di specie e varietà iperproduttive.

Contemporaneamente un'agricoltura sempre più specializzata ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed ha reso le produzioni più esposte a parassiti e predatori, rendendo necessario il ricorso a quantità crescenti di fertilizzanti e pesticidi di sintesi. L'uso massiccio della chimica in agricoltura è come noto una delle cause dell'inquinamento ambientale.

Come ho ricordato, già dal 1995 la Regione Lazio ha deciso di mettere in moto tutti quei processi che possono incentivare il ritorno ad un'agricoltura diversificata per numero e varietà delle produzioni, nella singola azienda e sul territorio regionale, e a metodi di coltivazione biologici e biodinamici, sostenendo i *comportamenti virtuosi* attraverso aiuti diretti agli agricoltori, promozione dei marchi di qualità, appoggio ai mercati locali, e sviluppo di linee di ricerca agraria che favoriscano piuttosto la diversità delle produzioni che la creazione di varietà ad alta resa.

IL DIRIGITORE
Dr. Armendo, Ferica

Paceseza Augusta Patrol Madrielo Pederico lu

Questi concetti sono contenuti in numerosi documenti regionali, tra cui il "Patro per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Lazio", il "Programma pluriennale di sviluppo rurale ed agroindustriale del Lazio 1999-2003", il "Piano di sviluppo Rurale 2000-2006", la proposta di legge approvata dal Consiglio regionale "Tutela delle risorse genetiche autocione" di interesse agrario".

Con la presente legge la Regione Lazio intende proseguire nel cammino intrapreso.

Al fine di tutelare le aree di particolare interesse ambientale, quelle delle produzioni biologiche e di qualità e i siti di protezione della biodiversità, la Regione dispone il divieto di coltivare e allevare piante e animali geneticamente modificati o altro tipo di OGM. La Regione victa inoltre l'uso di organismi geneticamente modificati nelle aree di sua proprietà e nei demani di proprietà collettiva, della cui conservazione per le future generazioni è per legge responsabile e consente agli agricoltori di fare richiesta che i terreni di loro pertinenza siano dichiarati esenti da OGM, partendo dal presupposto del limite sociale alla proprietà privata previsto dal nostro ordinamento nazionale (artt. 846 e 847 del Codice Civile e art. 42 della Costituzione).

Nelle more della messa a punto di protocolli idonei per la valutazione dei rischi di impatto è vietata inoltre la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante geneticamente modificate.

Con la presente legge si dispone altresì l'esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione delle aziende che utilizzano piante o animali geneticamente modificati o mangimi contenenti prodotti derivati da OGM.

L'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo. Allo stato attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per garantire l'innocuità di tali prodotti, al couttario alcuni ricercatori afformano che sia da individuare proprio nell'uso di OGM l'attuale incremento delle allergie e delle intolleranze alimentari.

Al fine di proteggere le categorie più esposte dal punto di vista della salute, viene quindi introdotto il divieto all'uso di OGM nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche e prescolastiche e negli ospedali e nei luoghi di cura. Analogo divieto viene esteso alle mense degli uffici pubblici sui quali ha competenza la Regione.

Per tutciare comunque tutti i cittadini della Regione da un potenziale uso non consapevole di prodotti geneticamente modificati nell'alimentazione, si dà applicazione alla direttiva comunitaria sull'etichettatura, indicando l'obbligo per i gestori di esercizi commerciali che vendono prodotti per l'alimentazione umana ed animale di verificare la corretta etichettatura in base alla normativa vigente dei prodotti messi in vendita e la segregazione in scaffali distinti dei prodotti contenenti OGM.

Viene inoltre incentivata la vendita di prodotti esenti da OGM, tramite la pubblicizzazione a cura della Regione degli esercizi commerciali che scelgono tale linea di condotta.

Per quanto riguarda la ricerca, con riferimento anche al Piano di Ricerca Regionale già emanato, la Regione gioquosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla

H. DERETTORE

Assessore J. Assessore Agricolo Materizio Federico

Car

diversificazione dei sistemi agrari ed a quelle tecniche di creazione varietale che realizzano varietà con un più alto grado di diversità che possono essere ulteriormente sviluppate dagli agricoltori stessi.

OCTAL INCIDIA

Per le emissioni deliberate a titolo specimentale autorizzate dal Ministero della Sanità.

Con compiti di sorveglianza su tutte le attività previste dalla presente legge, viene infine istituita una Commissione di vigilanza che vede al suo interno rappresentati i quattro Assessorati regionali che hanno competenze in materia di agricoltura, di ambiente, di tutela della salute e della qualità della vita, estendendo così i poteri del gruppo di lavoro similare che a suo tempo era stato deciso con una delibera di Giunta.

Da ultimo si ringrazia per la collaborazione l'Organizzazione Non Governativa Centro Internazionale Crocevia, che ha fornito un fondamentale supporto tecnico e di esperienze per l'elaborazione del presente testo di legge.

Ou

II. DIOFFETORE Dr. Armerjo Ferlicea Agrico Maurizio Federico